



Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art.7, comma 6 del D.lgs. 165/2001

**Approvato con Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione
n. 41 del 10/09/2008**

ART. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7 – comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e dall' art. 110 – comma 6 del D.Lgs. 267/2000.

ART. 2 - AMBITO D'APPLICAZIONE

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi di collaborazione conferiti a persone fisiche attraverso:

- a. **contratti di lavoro autonomo occasionale**, nel caso di prestazioni episodiche svolte in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale, che si esauriscono in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione;
- b. **contratti di collaborazione coordinata e continuativa**, nel caso di prestazioni di lavoro autonomo caratterizzate per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l'organizzazione ed i fini dell'Ente.

Sono esclusi dall' applicazione del presente regolamento gli incarichi professionali per progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione per i quali si applicano le specifiche normative anche interne.

Sono inoltre esclusi gli incarichi relativi agli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

ART. 3 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Il C.A.M.P.P. può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all' Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati negli strumenti di programmazione (Piano Programma), anche finalizzati all'attuazione di progetti e/o accordi di collaborazione con altri enti od istituzioni, e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell' Ente;
- b) prima del conferimento dell'incarico, l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente per mancanza delle professionalità necessarie o per impossibilità di attribuire a quelle esistenti ulteriori compiti;
- c) deve essere valutata l'insussistenza di ragioni sufficienti a giustificare un ampliamento della dotazione organica per sopperire alla carenza di specifiche figure professionali;
- d) l'esigenza deve essere di natura temporanea e, nel caso di incarichi finalizzati all'attuazione di progetti e/o accordi di collaborazione con altri enti od istituzioni, di durata non superiore a quella dei progetti od accordi medesimi e deve richiedere prestazioni altamente qualificate;
- e) l'incarico non deve avere contenuto generale ed indeterminato, deve essere sorretto da adeguata motivazione, deve essere circoscritto ad un periodo limitato di tempo e prorogabile solo in presenza di eventi straordinari ed eccezionali e comunque, previa valutazione dell'interesse pubblico da perseguire;
- f) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con

soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

ART. 4 - MODALITA' DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Gli incarichi vengono conferiti con determina del Direttore.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5, gli incarichi sono conferiti previa selezione dei candidati, mediante procedure comparative. A tal fine l'Ente rende noto, mediante pubblico avviso la volontà di conferimento dell'incarico. L'avviso è pubblicato, di norma, all'albo ufficiale e sul sito internet dell'Ente.

L'avviso deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. la tipologia, l'oggetto e le modalità di svolgimento dell'incarico;
- b. gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c. il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- d. la durata e il luogo dell'incarico;
- e. il compenso previsto, modalità e periodicità del pagamento;
- f. il termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte.

La valutazione dei curricula presentati, viene effettuata da apposita commissione. Tale commissione, presieduta dal direttore o suo delegato, è costituita da tre componenti. I componenti diversi dal direttore sono nominati tra i dipendenti dell'ente in possesso di specifica preparazione in materie affinenti con la prestazione richiesta.

Nella valutazione dei curricula, ad ogni candidato viene attribuito un giudizio sintetico, attribuendo un punteggio numerico di valore (da 1 a 10) sulla base dei seguenti elementi:

- qualificazione professionale;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
- metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso se previsto dall'avviso;
- ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.

ART. 5 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI IN VIA DIRETTA SENZA ESPERIMENTO DI PROCEDURA COMPARATIVA

Il C.A.M.P.P può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione e fermi restando i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- a. nel caso di collaborazioni meramente occasionali che si esauriscano in una sola azione o prestazione, caratterizzata da un rapporto "intuitu personae" che consente il raggiungimento del fine e che comportano per la loro stessa natura una spesa equiparabile ad un rimborso spese
- b. In caso di ricorso a dipendenti di altra Pubblica Amministrazione autorizzati ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001
- c. quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 4 a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito.

ART. 6 - DISCIPLINARE D'INCARICO

Il rapporto tra il C.A.M.P.P. e l'incaricato viene regolato mediante apposito disciplinare di incarico nel quale devono essere indicati:

- oggetto della prestazione;
- durata e luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- compenso spettante

Il pagamento del compenso, a seguito di verifica circa la regolarità delle prestazioni rese, avviene entro 30 giorni dalla conclusione dell'incarico, salvo diverse modalità temporali pattuite nel disciplinare d'incarico.

ART. 7 - PUBBLICITA' ED EFFICACIA

Ai sensi dell'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'art. 3 comma 54 della L. 244/2007, i provvedimenti di incarico per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche sono pubblicati, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sul sito web dell'Ente.

A tale fine gli atti ed i provvedimenti sono trasmessi, a cura del Responsabile del procedimento, all'Ufficio Affari Generali deputato alla gestione del sito Web entro 3 giorni dalla loro adozione e pubblicati entro i successivi 3 giorni lavorativi. I provvedimenti rimangono pubblicati per la durata di sei mesi e la loro efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul sito. In caso di omessa pubblicazione, si applicano le sanzioni di cui all'art. 3 – comma 54 della L. 244/2007.

Gli stessi atti se riferiti a studi, ricerche o collaborazioni e se di importo superiore a euro 5.000,00 ai sensi dell'articolo 1 comma 173 della legge 266/2005, debbono essere inviati, a cura del Servizio Finanziario, entro 2 mesi dalla loro adozione, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti;

Per gli adempimenti previsti a seguito della istituzione della Anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell'art. 53 comma 14 del D. Lgs. 165/2001, sono formati e pubblicati semestralmente sul sito Web dell'Amministrazione, gli elenchi contenenti tutti gli incarichi esterni conferiti, compresi quelli esclusi ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente Regolamento, comunque affidati. Gli elenchi debbono contenere il nominativo, l'indicazione della ragione degli incarichi e dell'ammontare dei compensi corrisposti nel semestre. Tali elenchi restano pubblicati sul sito web dell'amministrazione per il semestre successivo e sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica con le modalità previste dal medesimo.

In caso di incarichi affidati mediante collaborazioni coordinate e continuative, la determinazione divenuta esecutiva dovrà inoltre essere inviata all'Ufficio Personale per la comunicazione al Centro per l'impiego almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto.

Qualora l'incarico venga conferito a persone che provengano da Amministrazioni Pubbliche, al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione è tenuta inoltre a comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Nel caso di violazione delle presenti disposizioni regolamentari si applicano le sanzioni di cui all'art. 3 – comma 56 della L. 244/2007, comma come sostituito dall'art. 46 – comma 3 del D.L. 112/2008.

Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Il presente regolamento viene trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dall' adozione, ai sensi dell' 3 – comma 57 della Legge 244/2007 (Finanziaria 2008).